



# Comune di Daverio

Provincia di Varese  
Via Roma n° 45 – 21020  
Tel. 0332.947135

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 28/04/2023

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023

*L'anno duemilaventitre, addì 28 aprile alle ore 20:45, nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO Marco Colombo, il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

MARCO COLOMBO	SINDACO	Presente
CHIARA VEZZINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA GHEZA	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO LESICA	CONSIGLIERE	Presente
MAURO ROSSI	CONSIGLIERE	Assente
ANTONIO RIBOLI	CONSIGLIERE	Presente
MARZIA RUFFO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA GHERARDI	CONSIGLIERE	Presente
ALDO PIACENTINO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO TOGNOLA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA MARIA CHIARAVALLI	CONSIGLIERE	Assente
KEVIN BEN ALI' ZINATI	CONSIGLIERE	Presente
MARTINO FRANCO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI 10 ASSENTI 3

È presente l'Assessore esterno, Dott. Fabio Bonicalzi.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Cesare Bottelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Marco Colombo, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*.

**PREMESSO** che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha apportato delle modifiche sostanziali ai tributi locali, ed in particolare: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»*.

**CONSIDERATO** che l'imposta municipale propria (IMU), ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, al possesso dell'abitazione principale o assimilata e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**VISTO** l'articolo 1, commi 748 e seguenti che testualmente recitano:

**748.** *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione di consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

**749.** *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

**750.** *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento.*

**751.** *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni posso aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

....

**753.** *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

**754.** Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**CONSIDERATO**, altresì, il comma 747 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, conferma le seguenti riduzioni del 50 per cento della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, non classificata in A/1, A/8 e A/9, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

**VISTO** l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2020 che conferma l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

**RILEVATO** che il Comune di Daverio rientra nell'elenco, di cui alla circolare 9 del 14 giugno 1993, dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina e, pertanto, non soggetto a IMU sui terreni agricoli.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTI**, altresì:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19/12/2022 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023;
- la legge n. 197 del 29/12/2022 che all'art. 1, comma 775, differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio;
- la seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18/04/2023, che ha deliberato l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da

- adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

**CONSIDERATO** che, alla data di approvazione della presente deliberazione, non risulta ancora adottato il decreto di cui ai citati commi 756-757 e 766 della L. 160/2019 così come pure il prospetto sul Portale del Federalismo Fiscale, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2023 nei termini fissati per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 20.07.2021 con il quale sono state individuate le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote base, così come modificato dall'art. 1, comma 837 lettera b) della Legge n. 197 del 29/12/2022: «*b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».*

**RITENUTO** approvare le aliquote IMU per l'anno 2023, come sotto riportate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40% con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,00%
Terreni agricoli	0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,05%

Aree Fabbricabili	1,05%
-------------------	-------

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – IMU approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2020;

**ACQUISITI ED ALLEGATI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, tutti votanti

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare, per l’anno 2023, le seguenti aliquote IMU:

<b>FATTISPECIE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40% con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,00%
Terreni agricoli	0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,05%
Aree Fabbricabili	1,05%

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con successiva e separata votazione che risulta unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, tutti votanti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco

IL Segretario Comunale  
Cesare Bottelli

(atto sottoscritto digitalmente)



# Comune di Daverio

Provincia di Varese  
Via Roma n° 45 – 21020  
Tel. 0332.947135

AREA FINANZIARIA  
AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 17/04/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

19/04/2023

Il Responsabile  
Elisa Maiolo / INFOCERT SPA  
(parere sottoscritto digitalmente)



# Comune di Daverio

Provincia di Varese  
Via Roma n° 45 – 21020  
Tel. 0332.947135

AREA FINANZIARIA  
AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 17/04/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

19/04/2023

Il Ragioniere Capo  
Elisa Maiolo / INFOCERT SPA  
(parere sottoscritto digitalmente)



# Comune di Daverio

Provincia di Varese  
Via Roma n° 45 – 21020  
Tel. 0332.947135

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 16 del 28/04/2023***

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del sito istituzionale di questo comune il giorno 04.05.2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n 267/2000 e art. 32, comma 1 della legge n 69/2009.

La deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. L.vo n.267/2000.

Data, 04/05/2023

Responsabile dell'Area MARCO COLOMBO / INFOCERT SPA